

GIANNI, ORIGONI, GRIPPO, CAPPELLI &
PARTNERS
AVV. ALBERTO NANNI
AVV. GABRIELLA COVINO
AVV. LUCA JEANTET
AVV. DANIELA AMHOF
Piazza Belgioioso, n. 2
20121 Milano

TRIBUNALE DI ALESSANDRIA

Sezione Fallimentare

R.G. 9/2017 C.P. - G.D. Dott.ssa SANTINELLO CATERINA

Commissari Giudiziali: dr. Piero Canevelli, dr. Claudio Ferrario, dr.

Silvano Cremonesi

* * *

MEMORIA DI CHIARIMENTI EX ART. 162, COMMA 1, L. FALL. E

CONTESTUALE MODIFICA DEL PIANO E DELLA PROPOSTA DI

CONCORDATO PREVENTIVO

* * *

nell'interesse della società **BIOCHEMTEX S.P.A.**, con sede legale e principale in Tortona (AL), Strada Ribrocca n. 11, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 04740320967, iscritta al Registro Imprese di Alessandria, Numero R.E.A. – AL 224380, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato e legale rappresentante *pro tempore*, Ing. Giovanni Bolcheni, nato a Spigno Monferrato (AL) il 10 giugno 1944 (C.F. BLCGNN44H10I901M) e domiciliato in Tortona (AL), Via alle Fonti n. 8, rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente tra loro, per delega in calce al presente ricorso, dall'Avv. Alberto Nanni (C.F. NNNLRT55D28F205E, P.E.C. comunicata al Consiglio dell'Ordine degli

Avvocati di Milano: alberto.nanni@pec.gop.it), dall'Avv. Gabriella Covino (C.F. CVNGRL68A41A783B, P.E.C. comunicata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma gabriella.covino@pec.gop.it), dall'Avv. Luca Jeantet (C.F. JNTLCU76A06L219F, P.E.C. comunicata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino: lucajeantet@pec.ordineavvocatitorino.it), dall'Avv. Daniela Amhof (C.F. MHFDNL82H43A952W, P.E.C. comunicata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano: daniela.amhof@pec.gop.it) e dall'Avv. Luca Gastini (C.F. GSTLCU63C28A182K, P.E.C. comunicata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Alessandria: avvlucagastini@cnfpec.it), elettivamente domiciliata ai fini del presente procedimento presso lo studio di quest'ultimo in Alessandria, Piazzetta S. Lucia n. 1, dichiarando di voler ricevere tutte le comunicazioni di Cancelleria ai sensi dell'art. 136 c.p.c. ed ai sensi dell'art. 51 d. l. n. 112/2008 presso la Casella di Posta Elettronica Certificata del Processo Telematico di cui all'art. 11 d.m. 17.7.2008 od agli indirizzi di P.E.C. alberto.nanni@pec.gop.it, gabriella.covino@pec.gop.it, lucajeantet@pec.ordineavvocatitorino.it, daniela.amhof@pec.gop.it e avvlucagastini@cnfpec.it, comunicati ai sensi della L. 2/2009, od al numero di *fax* 02.76009628.

* * *

Onorevole Tribunale,

la società **BIOCHEMTEX S.P.A.**, con sede legale e principale in Tortona (AL), Strada Ribrocca n. 11, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 04740320967, iscritta al Registro Imprese di Alessandria, Numero R.E.A. – AL 224380 (in seguito anche la “Società” ovvero “Biochemtex”), in persona del

Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato e legale rappresentante *pro tempore*, Ing. Giovanni Bolcheni,

premessi che

1. in data 16 ottobre 2017, la Società ha depositato ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo ai sensi dell'art. 161, comma 6, legge fall. (il "**Ricorso**");

2. in pari data, anche le altre società del Gruppo Mossi Ghisolfi, ricomprese nell'area di attività di produzione di bioetanolo di seconda generazione, attesa la natura unitaria e inscindibile che caratterizza tale attività e l'organizzazione del Gruppo¹, hanno depositato autonomi ricorsi per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo ai sensi dell'art. 161, comma 6, legge fall.;

3. con decreto in data 24 ottobre 2017, depositato in Cancelleria in data 25 ottobre 2017 e comunicato alla Società in data 26 ottobre 2017 (il "**Decreto**"), codesto Ill.mo Tribunale ha dichiarato aperta la relativa procedura concordataria riservata;

4. in data 22 febbraio 2018, la Società ha depositato apposita istanza ai sensi dell'art. 161, comma 6, legge fall., al fine di chiedere a codesto Ill.mo Tribunale la concessione di una proroga del termine originariamente concesso, sussistendone giustificati motivi²;

¹ Ossia Mossi & Ghisolfi S.p.A. ("**M&G**"), M&G Finanziaria S.p.A. ("**M&G Finanziaria**"), Italian Bio Products S.r.l. ("**IBP**"), Beta Renewables S.p.A. ("**Beta Renewables**"), IBP Energia S.r.l. ("**IBP Energia**"), M&G Polimeri S.p.A. a socio unico ("**M&G Polimeri**") e Acetati Immobiliare S.p.A. ("**Acetati**"; di seguito, ove congiuntamente, le "**Società del Gruppo M&G**", oppure, le "**Società**").

² Si rileva che – fatta eccezione per la sola IBP che, in considerazione del minor termine concesso dal Tribunale a causa della pendenza della procedura prefallimentare, ha depositato il Piano e la Proposta di Concordato Preventivo "pieno" – nella stessa data, anche tutte le altre società del Gruppo M&G hanno depositato analoga richiesta di proroga nelle rispettive Procedure.

5. con provvedimento reso in data 7 marzo 2018 e comunicato in data 8 marzo 2018, il Tribunale di Alessandria ha concesso una proroga di ulteriori 60 giorni dallo scadere del termine originario, per il deposito della documentazione prescritta dall'art. 161, commi 2 e 3, legge fall.³;

6. in conformità all'art. 161, comma 3, legge fall. e con la memoria del 23 aprile 2018, la Società ha depositato il Piano e la Proposta di Concordato, qualificato in termini liquidatori e contenente l'analitica descrizione delle modalità e dei tempi di adempimento, come previsto dall'art. 161, comma 2, lett. e), legge fall. (cfr. doc. 66), vale a dire:

- (i) la cessione del ramo di azienda Biochemtex (il “**Ramo Biochemtex**”) e l'incasso del relativo corrispettivo (eventualmente incrementato dall'Earn Out Versalis);
- (ii) l'incasso dei crediti vantati maturati e maturandi dalla Società nei confronti dei terzi e, più in generale, la realizzazione degli ulteriori attivi patrimoniali, non ricompresi nel Ramo Biochemtex, al netto della cassa che verrà assorbita fino alla conclusione della liquidazione della Società, come meglio indicato nel Piano, tra cui, in particolare, i flussi che perverranno dal concordato di Beta e di IBP Energia;
- (iii) la vendita dell'immobile sito in Modugno;
- (iv) l'interruzione delle attività d'impresa, previo completamento di uno studio di fattibilità di entità non significativa, e la successiva messa in liquidazione;

³ Lo stesso termine è stato concesso dal Tribunale anche alle altre società del Gruppo M&G che ne avevano fatto richiesta;

- (v) l'Impegno Ghisolfi;
- (vi) l'impegno assunto da Novozymes a postergare volontariamente il proprio credito verso la Società, sotto condizione della pronuncia del Decreto di Omologazione e nei limiti di quanto necessario a consentire il pagamento dei creditori chirografari nella misura del 20%;
- (vii) l'Impegno Eredi Ghisolfi;
- (viii) la Transazione Granbio, da assoggettare ad autorizzazione ex art. 167 legge fall.;
- (ix) la trasformazione della Società in s.r.l., con caducazione dell'organo di controllo e con conseguente risparmio sui costi fissi della struttura societaria;
- (x) il Piano di Ripagamento che illustra le tempistiche di rimborso dei creditori ed il Business Plan.

7. la Società, con le risorse così ricavate, ha proposto ai propri creditori la soddisfazione delle loro ragioni creditorie mediante:

- a. il pagamento integrale degli oneri di ristrutturazione;
- b. il pagamento integrale, in base alla scadenza naturale degli stessi (cfr. piano di cassa marzo 2018 – luglio 2018), dei debiti previsti per il mantenimento del Ramo Biochemtex fino alla cessione del medesimo a Versalis o altro soggetto che ne risulterà aggiudicatario all'esito dell'asta competitiva ex art. 163-bis l. fall.;
- c. il pagamento integrale dei crediti di lavoro e dei relativi interessi, in parte mediante previsione di accollo da parte dell'aggiudicatario del

Ramo Biochemtex e, in altra parte, direttamente, entro 3 (tre) mesi dal Decreto di Omologazione, salva autorizzazione a riparti anticipati;

- d. il pagamento integrale dei crediti privilegiati generali, diversi da quelli di cui al precedente punto c. ed anche di natura erariale e previdenziale, e dei relativi interessi, entro 3 (tre) mesi dal Decreto di Omologazione, salva autorizzazione a riparti anticipati;
- e. la suddivisione degli altri creditori in 3 (tre) classi, di cui due con diritto di voto:
 - **Classe 1, con diritto di voto**, composta dai crediti chirografari diversi da quelli di cui alla classe 2 e alla classe 3, con pagamento in una percentuale assicurata e garantita pari al 20% del rispettivo credito, da corrispondersi nella misura del relativo 50% entro 3 (tre) mesi dal Decreto di Omologazione e, quanto all'ulteriore 25% entro 15 (quindici) mesi dalla Data di Omologazione e, infine, l'ulteriore 25% entro 35 (trentacinque) mesi dalla Data di Omologazione, salva autorizzazione a riparti anticipati;
 - **Classe 2, con diritto di voto**, composta dal creditore postergato volontariamente Novozymes A/S, con pagamento in una percentuale minima, non assicurata, pari al 17,92 % del rispettivo credito, da corrispondersi, nei termini e modalità di cui all'impegno di postergazione ed entro il 31 dicembre 2024 (termine ultimo per il pagamento dell'eventuale Earn Out

Versalis);

- **Classe 3, senza diritto di voto *ex lege***, composta dai creditori finanziari *ab origine* (i.e. M&G Finanziaria e M&G);

8. ai sensi dell'art. 161, comma 3, legge fall., il Piano e la Proposta sono stati accompagnati dalla relazione dei professionisti di cui all'art. 161 legge fall., dott. Alessandro Solidoro e dott. Carlo Pagliughi (professionisti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 67, terzo comma, lettera d) legge fall.), entrambi con studio in Milano, rispettivamente in via Borgogna n. 3 e in P.za della Repubblica n. 30 (cfr. doc. 71);

9. con provvedimento reso il 7 maggio 2018 e comunicato a mezzo posta elettronica certificata in pari data (“**Decreto**”), l'Ill.mo Tribunale di Alessandria, dopo aver esaminato la Proposta di Concordato ed il Piano di Concordato, ha concesso alla Società, ai sensi dell'art. 162, comma 1, l. fall., *“un termine di giorni 15 per fornire chiarimenti sulla qualificazione giuridica del piano, sulle condizioni apposte all'offerta Versalis e sull'impegno assunto da Marco Ghisolfi”*;

10. in data 17 maggio 2018, la Società ha depositato apposita istanza al fine di chiedere a codesto Ill.mo Tribunale la concessione di una proroga del termine originariamente concesso;

11. con provvedimento comunicato in data 23 maggio 2018, il Tribunale di Alessandria ha concesso una proroga di ulteriori 15 (quindici) giorni dallo scadere del termine originario, per il deposito dei chiarimenti richiesti con il Decreto;

12. la Società, in ossequio al Decreto e a mezzo della presente memoria, intende fornire i chiarimenti e le precisazioni richieste, nella prospettiva di

rendere possibile la pronuncia di un decreto ammissivo ai sensi dell'art. 163 l. fall., nell'interesse primario dei creditori concordatari;

13. con determinazione assunta ai sensi dell'art. 152 l. fall. in data 5 giugno 2016 ed in corso di pubblicazione (**doc. n. 80**), il Consiglio di Amministrazione ha approvato il contenuto della presente memoria e, con essa, la modifica del Piano e della Proposta di Concordato Preventivo nei termini che saranno descritti nel seguito.

* * *

1. La qualificazione giuridica del Piano

Con il Decreto, il Tribunale ha evidenziato che:

“la proposta ed il piano sono qualificati “liquidatori, in quanto prevedono la cessione integrale dei cespiti della Società e la destinazione del ricavato al pagamento del ceto creditorio, dedotte le somme necessarie al pagamento delle spese di giustizia e dei crediti prededucibili medio tempore maturati in linea con il Business Plan; ”

“il disposto dell'art. 186bis l. fall. è chiaramente finalizzato a valorizzare il “bene azienda”, privilegiandone i destini oggettivi, rispetto al destino soggettivo dell'imprenditore, nell'ottica di un'incentivazione dell'utilizzo dello strumento concordatario ogni qualvolta risulti possibile mantenere l'operatività del complesso aziendale, anche ad opera di terzi, tramite il trasferimento dell'azienda in attività”;

“l'elemento determinante per la configurabilità di un concordato in continuità aziendale consiste nella circostanza che l'azienda si trovi “in esercizio” al momento dell'ammissione al concordato e della sua cessione”

“nel caso in esame l'azienda oggetto di cessione appare attualmente in esercizio, sebbene in una condizione di operatività ridotta, ed è prevista la prosecuzione dell'attività aziendale in

capo al soggetto terzo a cui l'azienda (...) sarà vendita (l'offerente Versalis o il soggetto che si aggiudicherà il compendio aziendale all'esito della gara disposta ex art. 163bis l. fall.), che subentrerà in diversi assets e contratti e in tutti i rapporti di lavoro subordinato”;

“l'art. 186 l. fall. – proprio nella già ricordata ottica di privilegiare il mantenimento in vista dell'azienda – detta una disciplina parzialmente diversa da quella di cui al concordato liquidatorio, non richiedendo né la nomina di un liquidatore aziendale (previsto nella proposta e nel piano depositati), né l'obbligatorietà della soglia percentuale di cui all'art. 160 u.c.; richiede, per contro, che il piano contenga “l'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura” e che il professionista di cui all'art. 161, comma 3, l. fall. attesti che “la prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato è funzionale al maggior soddisfacimento dei creditori (comprendendovi anche l'attivo ricavabile da eventuali azioni di responsabilità nei confronti degli organi sociali)”.

Alla luce di questi rilievi, la Società prende atto che codesto Ill.mo Tribunale ritiene sussistano, nel caso di specie, i requisiti per riquilibrare il Piano e la Proposta di Concordato come “in continuità” ex art. 186bis l. fall., valorizzando l'elemento dell'oggettiva prosecuzione dell'attività aziendale.

Al riguardo, la Società evidenzia di aver optato per una qualificazione liquidatoria nell'interesse primario dei propri creditori, ritenendo di poter valorizzare elementi aziendalistici⁴ e concorrenti elementi legali⁵;

⁴ Si evidenzia che (i) già dal deposito delle domande di concordato e fino alla cessione dei rami d'azienda si prevede la maturazione di ricavi minimi e inerziali legati essenzialmente allo sviluppo di una commessa ancora in corso; tali proventi, tuttavia, non andranno a beneficio dei creditori concordatari in quanto assorbiti dai costi di gestione maturandi fino alla cessione del ramo; (ii) successivamente alla cessione dei rami tutte le società del Perimetro Bio rimarranno prive di qualsiasi attività imprenditoriale e, pertanto, non avranno alcun ricavo e i costi saranno solamente quelli tipici di una società in liquidazione (compenso liquidatore, compensi

tutto ciò anche considerando che l' "azienda" che proseguirà in capo a Versalis od altro aggiudicatario non è la stessa "azienda" che oggi fa capo alla Società, ma un diverso aggregato rinveniente dalla sommatoria di una pluralità di elementi atomistici ceduti anche dalle altre tre società del Perimetro Bio e solo per l'effetto di questa aggregazione sarà rimessa in effettivo esercizio, senza che vi sia traslazione di rischio di impresa in capo ad alcun creditore e con pagamento mediante elementi monetario che non sono riconducibili alla continuità aziendale.

Ciò nondimeno e salva ogni riserva, la Società intende aderire alla riqualificazione offerta dal Tribunale ed in questa prospettiva:

- recepire le indicazioni contenute nel Decreto,
- modificare il Piano di Concordato Preventivo al fine di ricondurlo alla "continuità" ex art. 186bis l. fall., prevedendo anche un'informativa sulla situazione patrimoniale aggiornata al 31 marzo 2018;
- confermare, pur con le anzidette modifiche, la Proposta di Concordato già formulata ai creditori concorsuali,
- depositare la collegata attestazione che – oltre a confermare la veridicità dei dati aziendali e il giudizio di fattibilità già rilasciato – contiene lo specifico giudizio di cui all'art. 186bis l. fall., circa la

professionisti per adempimenti contabili e fiscali, etc); (iii) seppur vero che i rami oggetto di cessione – una volta conglobati nel nuovo soggetto giuridico – genereranno ricavi e costi d'impresa, è altrettanto vero che la formazione di tali risultati è completamente estranea rispetto ai piani concordatari delle quattro società del perimetro BIO; (iv) anche la quota parte variabile del corrispettivo offerto da Versalis (cd. earn-out) non dipende dai risultati economici prospettici che verranno consuntivati dai rami; (v) gli ulteriori attivi che verranno realizzati all'interno del concordato si riferiscono a beni e crediti già in essere nel patrimonio delle società, essendo il risultato di un'attività d'impresa passata e non più in corso.

⁵ Si evidenzia che (i) il pagamento dei creditori sarà "immediato" perché derivante, in via prevalente, dalla cessione del ramo aziendale e non dai flussi dell'attività aziendale; (ii) i creditori non sopporteranno alcun rischio di impresa collegato alla continuità aziendale, e (iii) non è richiesta alcuna applicazione del beneficio connessi alla fattispecie del concordato preventivo c.d. "in continuità" ai sensi dell'art. 186bis l. fall.

funzionalità della prosecuzione dell'attività di impresa alla miglior soddisfazione dei creditori nei termini ed alla condizioni declinate nel Decreto;

- depositare ed analizzare, per completezza del corredo documentale, la situazione patrimoniale della Società aggiornata al 31 marzo 2018, condivisa con gli Attestatori, avendo cura di illustrare a Codesto Ill.mo Tribunale gli aggiornamenti intervenuti, raccordandoli con la situazione al 15 ottobre 2017, situazione di riferimento, lo si ricorda, utilizzata quale “spalla” del Piano.

* * *

1.1. Segue: il Piano “in continuità” ex art. 186bis l. fall.

Si allega alla presente *sub* **doc. n. 81** il Piano modificato al fine di recepire la qualificazione giuridica del concordato preventivo come “in continuità” ex art. 186bis l. fall., precisando che tali modifiche riguardano essenzialmente l'eliminazione del compenso del Liquidatore Giudiziale, che prudenzialmente è stato considerato ad integrazione dei fondi concordatari, nonché la predisposizione di un prospetto di conto economico il quale non recepisce alcun ricavo derivante dalla continuazione dello svolgimento dell'attività aziendale – salvo quelli di completamento della commessa ancora in corso - bensì esclusivamente i costi per il mantenimento del ramo fino alla cessione dello stesso e quelli successivi per la liquidazione della Società.

Il Piano di Concordato Preventivo era e resta corredato da e si fonda (come si fondava), sostanzialmente, sui seguenti elementi:

- la cessione del Ramo Biochemtex;

- l'Incasso dei Crediti e il realizzo degli Altri Attivi;
- il Business Plan;
- la cessione dell'Immobile Modugno;
- l'Impegno Ghisolfi;
- la Postergazione Novozymes;
- l'Impegno Eredi Ghisolfi;
- la Transazione Granbio;
- la trasformazione della Società in s.r.l., con conseguente risparmio sui costi fissi della struttura societaria;
- il Piano di Ripagamento che illustra le tempistiche di rimborso dei creditori.

Per la descrizione analitica delle voci sopra esposte si rimanda a quanto contenuto nella memoria di deposito del piano e della proposta concordataria del 23 aprile 2018, cui la Società si permette di rinviare, precisando che:

- l'attivo concordatario ed i dati patrimoniali al 15 ottobre 2017, quale base del Piano e sue successive evoluzioni sino a completamento del processo di liquidazione della Società, sono stati fatti oggetto di dettagliata descrizione nei documenti allegati *sub* doc. n. 81;
- il passivo concordatario ed i dati patrimoniali alla Data di Riferimento sono stati fatti oggetto di dettagliata descrizione nel documento allegato *sub* doc. n. 81;
- è stata analizzata e commentata una situazione patrimoniale aggiornata alla data del 31 marzo 2018, che non evidenzia

scostamenti di rilievo rispetto a quello alla data del 15 ottobre.

* * *

1.2. Segue: la Proposta di Concordato Preventivo

Come anticipato, e nonostante la riqualificazione di cui si è detto nel paragrafo che precede, la Società intende confermare la proposta già formulata ai propri creditori, anche in considerazione degli accordi che sono stati conclusi con controparti terze e che rischierebbero di essere caducati, in dipendenza di una eventuale modifica, con incremento del passivo.

In particolare, la Società propone:

- a.** il pagamento integrale degli oneri di ristrutturazione;
- b.** il pagamento integrale, in base alla scadenza naturale degli stessi (cfr. piano di cassa marzo 2018 – luglio 2018), dei debiti previsti per il mantenimento del Ramo Biochemtex fino alla cessione del medesimo a Versalis o altro soggetto che ne risulterà aggiudicatario all'esito dell'asta competitiva ex art. 163-bis l. fall.;
- c.** il pagamento integrale dei crediti di lavoro e dei relativi interessi, in parte mediante previsione di accollo da parte dell'aggiudicatario del Ramo Biochemtex e, in altra parte, direttamente, entro 3 (tre) mesi dal Decreto di Omologazione, salva autorizzazione a riparti anticipati;
- d.** il pagamento integrale dei crediti privilegiati generali, diversi da quelli di cui al precedente punto c. ed anche di natura erariale e previdenziale, e dei relativi interessi, entro 3 (tre) mesi dal Decreto di Omologazione, salva autorizzazione a riparti anticipati;

e. la suddivisione degli altri creditori in 3 (tre) classi, di cui due con diritto di voto:

- **Classe 1, con diritto di voto**, composta dai crediti chirografari diversi da quelli di cui alla classe 2 e alla classe 3, con pagamento in una percentuale garantita pari al 20% del rispettivo credito, da corrispondersi nella misura del relativo 50% entro 3 (tre) mesi dal Decreto di Omologazione e, quanto all'ulteriore 25% entro 15 (quindici) mesi dalla Data di Omologazione e, infine, l'ulteriore 25% entro 35 (trentacinque) mesi dalla Data di Omologazione, salva autorizzazione a riparti anticipati;
- **Classe 2, con diritto di voto**, composta dal creditore postergato volontariamente Novozymes A/S, con pagamento in una percentuale minima, non garantita, pari al 17,92 % del rispettivo credito, da corrispondersi, nei termini e modalità di cui all'impegno di postergazione ed entro il 31 dicembre 2024 (termine ultimo per il pagamento dell'eventuale Earn Out Versalis);
- **Classe 3, senza diritto di voto ex lege**, composta dai creditori finanziari *ab origine* (i.e. M&G Finanziaria e M&G).

La Società precisa che, ferma la messa a disposizione dei creditori di tutto il proprio patrimonio, la suddetta percentuale sarà eventualmente ed ulteriormente aumentabile, in ragione di quanto evidenziato nella memoria del 23 aprile 2018 e sulla base del Piano (cfr. doc. n. [•]), con particolare riguardo al fondo che è stato stanziato per la nomina di un liquidatore,

qualora questo fosse ritenuto necessario al fine di procedere alla cessione o comunque alla realizzazione massima degli attivi sociali.

* * *

1.3. Segue: l'Attestazione ex artt. 161, comma 3, 1. fall. e 186bis 1. fall.

In conseguenza alla modifica del Piano e in conformità alle considerazioni di cui al Decreto, si allega *sub* **doc. n. 82** la relazione di attestazione redatta dal dott. Alessandro Solidoro e dal dott. Carlo Pagliughi, i quali hanno attestato la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del Piano, anche nei termini ed alle condizioni di cui all'art. 186-*bis* 1. fall. rilevando, in particolare, che l'attività d'impresa in esso prevista risulta funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori.

Si precisa che, sempre in ossequio al Decreto e tra gli altri profili, gli Attestatori hanno specificatamente valutato, sulla base delle informazioni note, reperibili e disponibili, l'attivo ricavabile da eventuali azioni di responsabilità nei confronti degli organi sociali e da eventuali azioni revocatorie, anche considerando quale sarebbe l'effetto di una dichiarazione di fallimento e l'aggiornamento dei dati contabili aziendali.

Sul punto, si osserva che la documentazione esaminata potrebbe contenere dati riservati rispetto ai quali si rimette agli Organi della Procedura la valutazione se adottare ogni più idonea forma di riservatezza e l'assunzione di ogni eventuale provvedimento di segretezza.

* * *

1.4. Segue: la situazione patrimoniale aggiornata al 31 marzo 2018

Si allega *sub* **doc. n. 83** la situazione patrimoniale della Società al 31 marzo

2018.

* * *

2. La “Condizione Antitrust” nell’Offerta Versalis

Con il Decreto, il Tribunale ha evidenziato che *“la previsione della cd. condizione antitrust consentirebbe addirittura all’offerente Versalis fino al 31.12.2018 di liberarsi da qualsiasi impegno od obbligo previsto dall’offerta o dal contratto già perfezionato”*.

Alla luce di questo rilievo, come anticipato nell’istanza di proroga in data 17 maggio 2018, la Società si è prontamente attivata con Versalis, chiedendo che questa verificasse la possibilità di rinunciare a tale clausola.

Con la comunicazione in data 18 maggio 2018, che si allega *sub* **doc. n. 84**, Versalis – eseguite le opportune verifiche, all’esito delle quali ha escluso la sussistenza nell’operazione di profili rilevanti in tema di antitrust – , ha rinunciato alla c.d. Condizione Antitrust.

Rispetto all’Offerta Versali, si evidenzia che la medesima ha visto mantenere la scadenza del 31 luglio 2018. E ciò, non per “dettare” tempi di organizzazione della procedura competitiva, ma per ragioni finanziarie legate alla percentuale offerta ai creditori (un’aggiudicazione posteriore al 31 luglio 2018 comporterebbe ulteriori oneri in capo alla Società, tali da determinare una minor soddisfazione dei creditori, con conseguente impatto anche sugli accordi stipulati con controparti terze), nonché per ragioni di conservazione del valore del “bene azienda” (un’aggiudicazione posteriore al 31 luglio 2018 comporterebbe per Versalis maggiori oneri, tali da determinare l’ipotesi di una riduzione del prezzo offerto).

* * *

3. L’Impegno Ghisolfi

Con il Decreto, il Tribunale ha evidenziato che l’Impegno Ghisolfi *“non pare, allo stato, sufficientemente garantito, non essendo le somme liquide presenti sul conto corrente citato in alcun modo vincolante a favore della procedura”*.

Alla luce di questo rilievo, la Società allegato sub **doc. n. 85** la garanzia bancaria autonoma a prima richiesta rilasciata da Banca Passadore a copertura dell’Impegno Ghisolfi⁶.

* * *

4. Le considerazioni conclusive

La Società auspica di avere dato adeguata e completa risposta alla richiesta di chiarimenti del Tribunale, premettendosi di rimarcare la necessità che si addivenga all’aggiudicazione del Ramo Biochemtex entro la data del 31 luglio 2018, non solo in ragione della scadenza dell’Offerta Versalis, ma anche dell’evidenza del piano di cassa della Società, la quale non sarebbe in condizione di poter sostenere i costi gestionali dopo questa data.

* * *

Tutto ciò premesso, la **BIOCHEMTEX S.P.A.**, come sopra rappresentata, assistita e domiciliata,

CONSIDERATO CHE

è in possesso dei requisiti di legge richiesti dall’art. 160 Legge Fallimentare per ottenere il beneficio del concordato preventivo;

vi sono motivate, comprovate e serie prospettive di pagare integralmente le

⁶ Si precisa che, sempre su richiesta dell’ing. Marco Ghisolfi e a garanzia dell’Impegno Ghisolfi, Banca Passadore ha rilasciato altre due garanzie fideiussorie, analoghe alla presente e differenti solo nei rispettivi importi massimi garantiti, l’una in favore di Italian Bio Products S.r.l. e l’altra in favore di Beta Renewbles S.p.A.

spese di giustizia, la totalità dei creditori prededucibili, la totalità dei creditori privilegiati;

TENUTO CONTO CHE

la prescritta relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della scrivente è stata unita alla memoria depositata in data 23 aprile 2018, così come lo stato analitico ed estimativo delle attività ed anche l'indicazione del valore dei beni unitamente al Piano di concordato, è stata predisposta ed unita alla presente memoria una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata al 31 marzo 2018, si sono suddivisi i creditori in classi,

RISERVATA

la presentazione di istanza per la sospensione e/o scioglimento ai sensi dell'art. 169 bis legge fall. di uno o più dei contratti che non costituiscono o, a seconda del caso, costituiscono oggetto del perimetro dell'Offerta Versalis

RITENUTA

l'opportunità che, non appena sia stato pronunciato decreto di ammissione, ai sensi dell'art. 163 legge fall. di Biochemtex, vengano immediatamente disposte le attività funzionali e propedeutiche all'apertura di una procedura competitiva unitaria ai sensi dell'art. 163 *bis* legge fall.

CHIEDE

- di respingere ogni eventuale istanza di fallimento che dovesse essere stata presentata;
- di essere ammessa al beneficio del Concordato Preventivo con l'illustrato Piano, così come modificato con gli elementi di cui all'art.

186 *bis* l. fall., che prevede, nel rispetto dell'ordine legale dei privilegi:

- a. il pagamento integrale degli oneri di ristrutturazione;
- b. il pagamento integrale, in base alla scadenza naturale degli stessi (cfr. piano di cassa marzo 2018 – luglio 2018), dei debiti previsti per il mantenimento del Ramo Biochemtex fino alla cessione del medesimo a Versalis o altro soggetto che ne risulterà aggiudicatario all'esito dell'asta competitiva ex art. 163-bis l. fall.;
- c. il pagamento integrale dei crediti di lavoro e dei relativi interessi, in parte mediante previsione di accollo da parte dell'aggiudicatario del Ramo Biochemtex e, in altra parte, direttamente, entro 3 (tre) mesi dal Decreto di Omologazione, salva autorizzazione a riparti anticipati;
- d. il pagamento integrale dei crediti privilegiati generali, diversi da quelli di cui al precedente punto c. ed anche di natura erariale e previdenziale, e dei relativi interessi, entro 3 (tre) mesi dal Decreto di Omologazione, salva autorizzazione a riparti anticipati;
- e. la suddivisione degli altri creditori in 3 (tre) classi, di cui due con diritto di voto:
 - **Classe 1, con diritto di voto**, composta dai crediti chirografari diversi da quelli di cui alla classe 2 e alla classe 3, con pagamento in una percentuale garantita pari al 20% del rispettivo credito, da corrispondersi nella misura del relativo 50% entro 3 (tre) mesi dal Decreto di Omologazione e, quanto all'ulteriore 25% entro 15 (quindici) mesi dalla Data di Omologazione e, infine,

l'ulteriore 25% entro 35 (trentacinque) mesi dalla Data di Omologazione, salva autorizzazione a riparti anticipati;

- **Classe 2, con diritto di voto**, composta dal creditore postergato volontariamente Novozymes A/S, con pagamento in una percentuale minima, non garantita, pari al 17,92 % del rispettivo credito, da corrispondersi, nei termini e modalità di cui all'impegno di postergazione ed entro il 31 dicembre 2024 (termine ultimo per il pagamento dell'eventuale Earn Out Versalis);
 - **Classe 3, senza diritto di voto *ex lege***, composta dai creditori finanziari *ab origine* (i.e. M&G Finanziaria e M&G);
- di autorizzare ai sensi e per gli effetti dell'art. 167, comma 2, legge fall., la Transazione Granbio ai termini ed alle condizioni di cui alla memoria depositata in data 23 aprile 2018;

di concedere, qualora codesto Illustrissimo Tribunale adito lo ritenesse opportuno, un ulteriore termine per apportare eventuali integrazioni al Piano e produrre nuovi documenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 162, comma 1, Legge Fallimentare.

* * *

Si producono, in progressione numerica ai documenti allegati al ricorso e alle memorie informative, i seguenti documenti in copia:

80. determinazione assunta ai sensi dell'art. 152 l. fall. in data 5 giugno 2016;
81. Piano;

- 82. Attestazione;
- 83. situazione patrimoniale al 31 marzo 2018;
- 84. comunicazione Versalis del 17 maggio 2018;
- 85. garanzia fideiussoria Impegno Ghisolfi.

* * *

Con osservanza.

Milano-Torino-Alessandria, 5 giugno 2018

Per **BIOCHEMTEX S.P.A.**

Ing. Giovanni Bolcheni

Avv. Alberto Nanni

Avv. Gabriella Covino

Avv. Luca Jeantet

Avv. Daniela Amhof

Avv. Luca Gastini
